

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 28-01-2021

Messaggio n. 376

Allegati n.1

OGGETTO: **Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. Pagamento diretto dell'assegno ordinario. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti**

1. Premessa

Con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2020 e con la circolare n. 54 del 16 aprile 2020 sono state fornite le istruzioni per il conguaglio dell'assegno ordinario in ordine, rispettivamente, al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno

dell'occupazione e del reddito del personale del credito e al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.

Con la circolare n. 74 del 25 maggio 2018 sono state altresì fornite le istruzioni per il conguaglio delle prestazioni di assegno ordinario del Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative e contabili per consentire alle Strutture territorialmente competenti il pagamento diretto della suddetta prestazione a carico dei Fondi in oggetto.

2. Istruzioni procedurali

Le aziende rientranti nel campo di applicazione dei Fondi in argomento, interessate da processi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata la domanda alla Struttura territorialmente competente - sulla base delle istruzioni indicate nelle circolari operative di ciascun Fondo - al fine di consentire l'istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, devono inoltre trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, raggruppandoli in files aziendali con periodicità mensile, il modello "SR41", nella versione semplificata di cui al messaggio n. 1508/2020, collegandosi al sito www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Servizi per le aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà" > "Invio richieste pag. dir SR41".

La concessione dell'intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.

Una volta deliberato il provvedimento di concessione da parte del Comitato amministratore del Fondo, lo stesso verrà comunicato tramite PEI alla Struttura territoriale competente ai fini del rilascio della relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati.

Nell'autorizzazione di pagamento, rilasciata dalla Struttura territoriale competente sulla base della conforme deliberazione del Comitato, sarà indicato il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l'importo autorizzato, comprensivo di contribuzione correlata. La Struttura territoriale dovrà altresì provvedere alla notifica della deliberazione medesima all'azienda istante.

L'invio del modello "SR41" potrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione e al rilascio dell'autorizzazione da parte della Struttura.

Si rammenta che, per il Fondo di solidarietà del personale del credito e per il Fondo di solidarietà del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, ai fini della compilazione corretta dei modelli "SR41", è necessario che le aziende, nell'indicazione delle ore di riduzione/sospensione, applichino il fattore correttivo, così come illustrato nelle circolari n. 1/2020 e n. 54/2020, citate in premessa, e come descritto, nei dettagli, all'interno degli specifici allegati alle due circolari.

Si rammenta che il pagamento della prestazione ai lavoratori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione e nei limiti della stessa.

L'erogazione della prestazione è gestita per il tramite della procedura Sistema Unico per le prestazioni a sostegno del reddito.

I Fondi in oggetto provvedono, inoltre, al versamento alla competente Gestione assicurativa obbligatoria dei lavoratori interessati della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell'assegno ordinario.

Infine, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari all'1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alla prestazione.

Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto sono effettuati con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni. In particolare, per il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti, effettuati dall'Istituto per le prestazioni dei Fondi di solidarietà, si rinvia alle modalità applicative comunicate con il messaggio n. 1113 del 2017.

3. Istruzioni contabili

Per rilevare contabilmente gli oneri relativi all'erogazione diretta dell'assegno ordinario, si istituiscono nuovi conti per ciascun Fondo oggetto del presente messaggio.

Nell'ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali si istituisce:

- GER30100 - assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) punto 2), del D.I. n. 95439/2016, corrisposti direttamente.

La rilevazione del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto di nuova istituzione GER10100.

Eventuali riaccrediti delle prestazioni contabilizzati con le regole in uso andranno valorizzati, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, con l'indicazione del nuovo codice bilancio:

"3238 – Somme non rimosse dai beneficiari – Assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 5, comma 1 lett. a) punto 2), del D.I. n. 95439/2016 – GER".

Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell'esercizio, risultino ancora da definire, andranno contabilizzati al conto di nuova istituzione GER10132, movimentabile esclusivamente dalla Direzione generale.

Per la registrazione contabile di eventuali recuperi di assegni ordinari, viene istituito il conto GER24132, al quale viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero crediti per prestazioni", il codice bilancio di nuova istituzione:

"1183 – Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 5, comma 1 lett. a) punto 2), del D.I. n. 95439/2016 – GER".

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell'esercizio, andranno imputate al nuovo conto GER00132, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata.

Il citato codice bilancio "1183" dovrà essere utilizzato altresì per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per queste tipologie di prestazioni divenuti inesigibili.

I conti di rilevazione del finanziamento delle prestazioni ordinarie sono stati istituiti con la circolare n. 6 dell'11 gennaio 2017 e con la circolare n. 54 del 16 aprile 2020.

Con riferimento, invece, all'imputazione della contribuzione addizionale, dovuta ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dal datore di lavoro in ragione dei pagamenti effettuati ai beneficiari di assegni ordinari erogati direttamente ai lavoratori, la procedura "RACE", conferente con il sistema contabile, provvederà a registrare automaticamente il credito vantato nei confronti del datore di lavoro, attraverso la valorizzazione dei nuovi conti:

- GER00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per l'erogazione diretta dell'assegno ordinario del Fondo "Tributi Erariali";
- GER21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l'erogazione diretta dell'assegno ordinario del Fondo "Tributi Erariali".

Nell'ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito si istituisce:

- FBR30100 - assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all' articolo 5, comma 1, lett. a) punto 2), del D.I. n. 83486/2014 – corrisposti direttamente.

La rilevazione del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto di nuova istituzione FBR10130.

Eventuali riaccrediti delle prestazioni contabilizzati con le regole in uso andranno valorizzati, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, con l'indicazione del nuovo codice bilancio:

"3240 – Somme non rimosse dai beneficiari – Assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 5, comma 1, lett. a) punto 2), del D.I. n. 83486/2014 – FBR".

Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell'esercizio, risultino ancora da definire, andranno contabilizzati al conto di nuova istituzione FBR10131, movimentabile esclusivamente dalla Direzione generale.

Per la registrazione contabile di eventuali recuperi di assegni ordinari, viene istituito il conto FBR24130, al quale viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero crediti per prestazioni", il codice bilancio di nuova istituzione:

"1185 – Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 5, comma 1 lett. a) punto 2), del D.I. n. 83486/2014 – FBR".

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell'esercizio, andranno imputate al nuovo conto FBR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata.

Il citato codice bilancio "1185" dovrà essere utilizzato altresì per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per queste tipologie di prestazioni divenuti inesigibili.

I conti di rilevazione del finanziamento delle prestazioni ordinarie sono stati istituiti con la circolare n. 213 del 2 dicembre 2016.

Diversamente, per il recupero della contribuzione addizionale dovuta, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, dal datore di lavoro in ragione dei pagamenti effettuati ai beneficiari di assegni ordinari, erogati direttamente ai lavoratori, ed affidata alla gestione "RACE", si istituiscono i seguenti conti:

- FBR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per l'erogazione diretta dell'assegno ordinario del Fondo "Credito";
- FBR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l'erogazione diretta dell'assegno ordinario del Fondo "Credito".

Nell'ambito della gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani si istituisce:

- FOR30100 per assegni ordinari di cui all'articolo 5, del D.I. n. 95440/2016, corrisposti direttamente.

La rilevazione del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto di nuova istituzione FOR10130.

Eventuali riaccrediti delle prestazioni contabilizzati con le regole in uso andranno valorizzati, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, con l'indicazione del nuovo codice bilancio:

"3246 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 5, comma 1, del D.I. n. 95440/2016 –FOR".

Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell'esercizio, risultino ancora da definire, andranno contabilizzati al conto di nuova istituzione FOR10131, movimentabile esclusivamente dalla Direzione generale.

Per la registrazione contabile di eventuali recuperi di assegni ordinari, viene istituito il conto FOR24130, al quale viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero crediti per prestazioni", il codice bilancio di nuova istituzione:

"1190 – Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 5, comma 1 del D.I. n. 95440/2016 – FOR".

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell'esercizio, andranno imputate al nuovo conto FOR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata.

Il citato codice bilancio "1190" dovrà essere utilizzato altresì per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per queste tipologie di prestazioni divenuti inesigibili.

I conti di rilevazione del finanziamento delle prestazioni ordinarie sono stati istituiti con la circolare n. 141 del 3 agosto 2016 e con la circolare n. 74 del 25 maggio 2018.

Diversamente, per il recupero della contribuzione addizionale dovuta, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, dal datore di lavoro in ragione dei pagamenti effettuati ai beneficiari di assegni ordinari, erogati direttamente ai lavoratori, ed affidata alla gestione "RACE", si istituiscono i seguenti conti:

- FOR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per l'erogazione diretta dell'assegno ordinario del Fondo "Ormeggiatori e barcaioli";
- FOR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l'erogazione diretta dell'assegno ordinario del Fondo "Ormeggiatori e barcaioli".

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.